

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “PRO LOCO DI SAN PIERO A SIEVE APS”**

### **ART. 1**

#### **(Denominazione, Sede e Durata)**

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e s.m.i., una associazione avente la seguente denominazione: **“PRO LOCO DI SAN PIERO A SIEVE APS” (Associazione di Promozione Sociale)**, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Scarperia e San Piero (FI) e con durata illimitata.
2. Il Consiglio Direttivo potrà variare l'indirizzo della sede legale. L'eventuale variazione della sede non comporta modifica statutaria, purché rimanga nell'ambito territoriale del medesimo Comune.
3. L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo “APS”, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di “APS”, “associazione di promozione sociale”, sono condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

### **ART. 2**

#### **(Scopo, Oggetto Sociale, Finalità e Ambito Territoriale di Attività)**

1. La Pro Loco di San Piero a Sieve APS riunisce in associazione tutte le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di Scarperia e San Piero e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti ed ospiti.
2. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed i suoi associati operano a favore della medesima con il concetto del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.
3. La Pro Loco di San Piero a Sieve APS può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative, come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse o in movimento, con mezzi tradizionali o digitali e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia o all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.
4. L'associazione aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) e al Comitato Regionale della Pro Loco della Toscana, nonché al Comitato Provinciale U.N.P.L.I. Di Firenze nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.
5. L'associazione, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale (così come previste dall'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore), si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nonché dell'opera di professionisti e maestranze all'uopo incaricate nei limiti previsti dal codice del terzo settore:
  - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
  - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
  - d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

6. Nello specifico, l'associazione si occupa di:

☞ svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico-monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con Enti Pubblici e privati;

☞ promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a San Piero a Sieve e la qualità della vita dei residenti, quali, a titolo esemplificativo: convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà social, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ect.;

☞ sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;

☞ stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra-alberghiera;

☞ preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (soprattutto quelli riferiti al il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;

☞ collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;

☞ curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici di informazione previsti dalle leggi vigenti in materia;

☞ promuovere e sviluppare la solidarietà ed il volontariato, nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio, quali a titolo esemplificativo: proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero, riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.

7. L'elencazione delle attività di cui sopra è solo a titolo esemplificativo e non esaustivo. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti Pubblici e privati.

8. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

9. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con il Decreto Ministeriale 107/2021.

10. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non

corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3**

#### **(Soci)**

1. I Soci della Pro Loco di San Piero a Sieve APS si distinguono in:

- A. Soci Ordinari;
- B. Soci Sostenitori;
- C. Soci Benemeriti;
- D. Soci Onorari.

2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come Soci tutti i residenti nel territorio del Comune di Scarperia e San Piero ed, altresì, coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco di San Piero a Sieve APS.

3. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4. Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore della Pro Loco di San Piero a Sieve APS.

5. Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco di San Piero a Sieve APS.

6. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

7. I minori di età possono essere ammessi come Soci ed esercitare il loro diritto di voto attraverso il genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale.

### **ART. 4**

#### **(Ammissione e numero dei Soci)**

1. Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3. L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco di San Piero a Sieve APS a seguito del versamento della quota associativa annuale.

4. La quota associativa è non trasferibile e non rivalutabile.

5. Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

6. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

7. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro dei Soci.

8. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta il Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

10. Lo *status* di Socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

## **ART. 5**

### **(Diritti e Obblighi dei Soci)**

1. I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Benemeriti ed Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

2. Tutti i Soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi direttivi della Pro Loco di San Piero a Sieve APS;
- essere eletti negli stessi alle cariche direttive, se maggiorenni, della Pro Loco di San Piero a Sieve APS;
- esprimere un voto per l'approvazione e/o la modificazione dello Statuto e dei Regolamenti della Pro Loco di San Piero a Sieve APS e in generale su tutto quanto riguardi le attività dell'associazione;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi mediante richiesta scritta da presentare, almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea, al Consiglio Direttivo della Pro Loco di San Piero a Sieve APS.
- ricevere la tessera della Pro Loco di San Piero a Sieve APS;
- ricevere le pubblicazioni della Pro Loco di San Piero a Sieve APS.

3. I Soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti della Pro Loco di San Piero a Sieve APS;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- non operare in concorrenza e/o contro l'attività della Pro Loco di San Piero a Sieve APS.

## **ART. 6**

### **(Perdita della qualifica di Socio - Esclusione)**

1. La qualifica di Socio si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

2. La decadenza di un Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità.

3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea qualora intervengano gravi motivi (*ex art. 24 comma 3 CC*) relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco di San Piero a Sieve APS, per indegnità, oppure se arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione. La esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Ai sensi dell'art. 24 comma 3 CC, l'Associato può, tuttavia, ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata la deliberazione.

4. L'associato può sempre recedere dall'associazione rassegnando le proprie dimissioni.

5. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione di rassegnare le dimissioni al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al Socio.
6. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.
7. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
8. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
9. I Soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **ART. 7**

### **(Organi e Funzioni Delegate)**

1. Sono organi della Pro Loco di San Piero a Sieve:
  - l'Assemblea dei Soci;
  - il Consiglio Direttivo, con le funzioni di organo di amministrazione;
2. Sono nominati all'interno del Consiglio Direttivo (alla prima riunione utile) con funzioni delegate:
  - Il Presidente
  - il Vice Presidente;
  - il Segretario
  - il Tesoriere.

## **ART. 8**

### **(Assemblea dei Soci)**

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano i Soci.
2. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro dei Soci.
3. Ciascun Socio (anche minorenne) ha un voto a prescindere dall'ammontare della quota associativa versata.
4. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli Ordinari e Sostenitori debbono essere in regola con la quota associativa dell'anno in cui si svolge l'Assemblea).
5. Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) Soci.
6. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
7. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Pro Loco di San Piero a Sieve APS (o in sua assenza dal Vice Presidente Vicario o, ancora, dall'altro Vice presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco di San Piero a Sieve APS. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco di San Piero a Sieve APS, previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota avvenuto almeno 30 giorni prima dal giorno fissato per la celebrazione dell'Assemblea) almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano, a mezzo posta o all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli Soci, e con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco di San Piero a Sieve, e/o anche con l'affissione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune di Scarperia e San Piero e nei punti esterni di maggiore visibilità.
8. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione da indirsi un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei

partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.

9. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

10. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio e/o del rendiconto per cassa dell'anno precedente deve essere convocata entro il mese di Aprile. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

11. L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;
- c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
- d) per le modifiche del presente Statuto;
- e) per lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione della Pro Loco.

12. Le modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno la metà dei soci e con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

13. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

14. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio di esercizio e/o il rendiconto per cassa dell'anno precedente;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

## **ART. 9**

### **(Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 17 (diciassette) membri. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti l'Assemblea ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore a 20(venti) componenti.

2. L'Assemblea, dopo aver fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo con votazione segreta.

3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente, o a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti.

5. I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

6. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso in cui si verifichi la contemporanea vacanza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, l'intero Consiglio

Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

7. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso, il Presidente dovrà, entro un mese dalla mancata approvazione, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità è determinate il voto del Presidente.

9. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Pro Loco e, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla Legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta, inoltre, al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta, di eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; di formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; di deliberare l'ammissione dei Soci; di deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei Soci; di stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; di curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

10. Alla riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività delle Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.

11. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso con sottoscrizione in calce di tutti i Consiglieri presenti.

12. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

13. La maggioranza dei Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

14. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **ART. 10**

### **(Presidente e Vice Presidente)**

1. Il Presidente della Pro Loco di San Piero a Sieve APS è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto.

2. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti per alzata di mano.

3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.

4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.

5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal consiglio Direttivo, il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente.

Rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

6. Ha la responsabilità della sua amministrazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.

7. Nelle sue funzioni è assistito dal Segretario.

## **ART. 11**

### **(Segretario e Tesoriere)**

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno per alzata di mano.
2. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
3. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco, nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
4. Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco di San Piero a Sieve APS e le relative registrazioni.
5. E' possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.

## **ART. 12**

### **(Presidente Onorario)**

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco di San Piero a Sieve APS e viene eletto con alzata di mano.
2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza ed eventuali contatti con altri Enti.

## **ART. 13**

### **(Patrimonio – Divieto di Distribuzione degli Utili)**

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore, di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **ART. 14**

### **(Prestazioni dei Soci - Volontari)**

1. La Pro Loco di San Piero a Sieve APS si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. La Pro Loco di San Piero a Sieve APS può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Soci. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
3. Tutte le cariche della Pro Loco di San Piero a Sieve APS sono di norma gratuite.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni

preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in ogni caso, è il Consiglio Direttivo l'organo che delibera e decide in merito ai rimborsi delle spese documentate (anche con autocertificazione) sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per l'associazione nell'ambito delle attività istituzionali.

6. La qualità di volontario è, di regola, incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

## **ART. 15**

### **(Rendiconto Consuntivo Economico e Finanziario)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo della pro Loco di San Piero a Sieve APS deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio per poi essere depositato entro il 30 giugno nel RUNTS.

3. Tale rendiconto deve essere redatto secondo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legge vigente in materia.

4. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

## **ART. 16**

### **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

1. L'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione, scissione della Pro Loco di San Piero a Sieve sarà deciso dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata. Sia in prima che in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno i due terzi dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i due terzi dei presenti.

2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore.

3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

## **ART. 17**

### **(Norme Finali e di Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.